



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-775/19, 19 novembre 2020, ECLI:EU:C:2020:948	5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen	X	Rinvio pregiudiziale	DE	non ultima istanza	—	—	—	Codice doganale - Valore transazione merci importate - condizioni della vendita
Classificazione									
Dazi doganali e accise									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se i pagamenti effettuati dall'acquirente di una merce in aggiunta al prezzo di acquisto, una volta all'anno per quattro anni, in funzione dei ricavi ottenuti, al fine di poter vendere tale merce in un determinato territorio, per la prima volta, in via esclusiva e in maniera permanente, costituiscono corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1, che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale.</p> <p>2) Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio.</p>									
Dispositivo									
L'articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall'acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest'ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.									
Nota redazionale									
<p>La Corte di Giustizia (CGUE, 19 novembre 2020, causa C-775/19) si è pronunciata in tema di contabilizzazione del pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva per la determinazione del valore in dogana di merci importate da un paese terzo ai fini della loro immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione Europea.</p> <p>Nella controversia de qua una società con sede in Germania, attiva nel commercio di prodotti per fumatori, stipulava un contratto con una società pubblica cubana in forza del quale vantava un diritto esclusivo di importare, vendere e distribuire in Germania e in Austria i sigari da quest'ultima prodotti a fronte della corresponsione di una quota del fatturato annuo risultante dalla vendita in Austria dei beni. Per questo commercio la società importatrice si serviva di un deposito doganale autorizzato sito in Germania e dichiarava alle autorità doganali il prezzo d'acquisto pagato, oltre ai costi di trasporto ed assicurazione, senza però includere la parte dovuta alla società esportatrice, qualificata come compensazione. Sulla natura e sulla rilevanza di tale compensazione verteva il rinvio pregiudiziale del Tribunale tributario tedesco alla Corte di Giustizia, volto ad ottenere la corretta interpretazione degli articoli 32, paragrafi 1, lett. c) e 5, lett. b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, istitutivo del codice doganale comunitario – successivamente abrogato e sostituito, ma applicabile fino al 30 aprile 2016 – e 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione contenente talune disposizioni di applicazione del codice doganale.</p> <p>Preliminarmente la Corte di Giustizia ha ricordato che il valore in dogana va determinato, in via prioritaria, attraverso il cosiddetto metodo "del valore di transazione" (CGUE, sentenze del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C-291/15, EU:C:2016:455, punto 30, e del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C-529/16, EU:C:2017:984, punto 26), secondo cui rileva il prezzo effettivamente pagato o da pagare, che riflette il valore economico reale della merce (CGUE, sentenze del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C-306/04, EU:C:2006:716, punto 30; del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C-529/16, EU:C:2017:984, punto 24, e del 20 giugno 2019, Oribalt Riga, C-1/18, EU:C:2019:519, punto 22), cui si aggiungono i corrispettivi e i diritti di licenza (ex art. 32, paragrafo 1, lett. c), cit.) quando il pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita delle stesse (ex 157, paragrafo 2, cit.). Nel caso di specie, tuttavia, i giudici lussemburghesi hanno escluso la rilevanza degli articoli 32 del codice doganale e 157 del regolamento d'applicazione in quanto i pagamenti oggetto del contendere costituiscono la contropartita del diritto di distribuzione esclusiva e non attengono a diritti di proprietà intellettuale. Nondimeno, in virtù della cooperazione che contraddistingue i rapporti tra giudici nazionali e Corte di Giustizia, quest'ultima ha tratto dal rinvio del Tribunale tedesco tutti gli elementi necessari per adempiere il suo compito interpretativo, al fine di consentire al giudice tedesco di risolvere la controversia. In questa prospettiva la Corte, interpretando l'art. 29 indirettamente richiamato, ha chiarito che la formula "prezzo effettivamente pagato o da pagare" fa riferimento al pagamento totale relativo alle merci importate, ivi incluso ogni pagamento effettuato "come condizione della vendita" delle merci stesse. Ciò parrebbe confermato dall'art. 32, par. 5, lett.b) secondo cui i pagamenti effettuati come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita non sono aggiunti al prezzo pagato o da pagare allorché non costituiscono una condizione della vendita delle merci, ossia non siano stati pretesi dal venditore come condizione per la distribuzione esclusiva delle merci sul territorio interessato. Nella controversia portata all'attenzione della Corte, tuttavia, ricorre proprio tale ipotesi posto che, secondo la valutazione del giudice del rinvio, in mancanza di suddetto pagamento il venditore non avrebbe ceduto le merci per la loro distribuzione esclusiva nel territorio austriaco. Ne discende che il preteso pagamento rientra nell'alveo delle condizioni della vendita e deve di conseguenza essere incluso nel valore di transazione delle merci. In conclusione, i giudici europei hanno chiarito che l'articolo 29, paragrafi 1 e 3 lett. a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio deve essere interpretato nel senso che il pagamento effettuato dall'acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva delle merci su un determinato territorio e calcolato sul fatturato ivi realizzato, deve essere incluso nel valore in dogana dei prodotti allorquando ne costituisca una condizione di vendita.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									